

**Oggetto: Regolamento per il reclutamento e il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

#### **IL DIRETTORE**

Vista la legge 09.05.1989, n.168;

Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, n.12 e, in particolare l'art.1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);

Vista la legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l'art. 24-ter;

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;

Visto il D.M. n. 1098 del 23.09.2022 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Tecnologi a tempo indeterminato", come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79";

Visto il D.L. n. 36 del 30.04.2022 ed in particolare l'art.14 comma 6-vicies semel;

Visto il Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. e) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021), sottoscritto il 24 febbraio 2026 dall'ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative;

#### **D E C R E T A**

Art. 1 - di emanare il Regolamento per il reclutamento e il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - di stabilire che il Regolamento per il reclutamento e il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, entri in vigore dalla data del presente decreto.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale on line della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio Gestione e sviluppo persone dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE  
Prof. Andrea Romanino  
(firmato digitalmente)

mcalap

## **REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E IL RAPPORTO DI LAVORO DEI TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24- TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

### **Art.1 – Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento e il rapporto di lavoro dei Tecnologi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito "Scuola"), nell'ambito della programmazione del personale e delle risorse assunzionali disponibili.

Il Tecnologo è personale di elevata professionalità che, nell'ambito delle strutture della Scuola, svolge attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del trasferimento tecnologico, di progettazione e gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonché di tutela della proprietà industriale.

Le proposte di attivazione delle procedure di reclutamento possono essere formulate dalle Aree scientifiche e dal Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali e Umanistiche (ILAS), di seguito denominati "Strutture scientifiche", o dalla Direzione, sentito il Segretario Generale, per le figure da inserire in strutture organizzative diverse da quelle scientifiche, nell'ambito della programmazione della Scuola.

### **Art.2 – Requisiti di ammissione**

Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso del Diploma di Laurea Magistrale/Specialistica (LM) conseguito secondo le modalità previste dal D.M.509/199 e successive modifiche ovvero diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/199. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente ai sensi della normativa vigente in materia. Il possesso del provvedimento di riconoscimento, ove richiesto dalla normativa vigente o dall'avviso di selezione, dovrà essere comprovato secondo le modalità in esso indicate.

Gli ulteriori requisiti richiesti in relazione alla specificità della posizione da coprire, nonché i titoli valutabili e i criteri di attribuzione dei relativi punteggi, sono individuati nell'avviso di selezione, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

L'avviso di selezione può prevedere, in relazione alla specifica professionalità richiesta, il possesso di particolari competenze professionali, scientifiche o tecniche coerenti con le funzioni del posto da coprire.

Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con:

- Direttore della Scuola;
- Segretario Generale;
- componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Art.3 – Avviso di selezione**

L'avvio delle procedure di reclutamento dei Tecnologi a tempo indeterminato è disposto con decreto del Segretario Generale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Senato Accademico a seguito di proposta del Consiglio/Giunta delle Strutture scientifiche o del Direttore della Scuola. La delibera dovrà indicare tutti gli elementi utili alla predisposizione dell'avviso di selezione, nonché la sostenibilità della copertura del posto nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il reclutamento avviene previo espletamento di selezioni pubbliche, per esami o per titoli ed esami, cui viene data adeguata pubblicità, nel rispetto della normativa vigente, sul sito web della SISSA e sugli ulteriori canali previsti dalla normativa applicabile. Il bando è emanato in conformità alla disciplina di cui all'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al D.M. 23 settembre 2022, n. 1098, all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 19, comma 3-bis, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il bando definisce il contenuto della procedura selettiva e indica tutti gli elementi necessari per la partecipazione, lo svolgimento della selezione e la copertura del posto ed è redatto anche in lingua inglese. In particolare, nel bando sono indicati:

- la descrizione delle attività connesse al posto da coprire, con riferimento alle funzioni di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del trasferimento tecnologico, di progettazione e gestione delle infrastrutture tecnologiche e di tutela della proprietà industriale, in relazione alla specifica posizione da ricoprire;
- il numero dei posti;
- la struttura scientifica o organizzativa di assegnazione;
- i requisiti e i titoli richiesti per la partecipazione;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- le prove d'esame e le relative modalità di svolgimento;
- gli eventuali titoli valutabili e i criteri di attribuzione dei punteggi;
- l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dalla normativa vigente per i candidati in possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, tra cui il titolo di dottore di ricerca e di master universitario di secondo livello;

- l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la valorizzazione dell'esperienza maturata come tecnologo a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione della durata del relativo rapporto;
- l'eventuale applicazione di riserve di posti o titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento economico iniziale corrispondente alla posizione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per l'accesso al profilo.

#### **Art.4 – Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Segretario Generale nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è formata da tre esperti nelle materie oggetto della selezione, in possesso di qualificata competenza in relazione alla professionalità richiesta, proposti dalla struttura scientifica nel caso di selezione per tecnologo ad essa assegnato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale tecnico-amministrativo.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche o specialistiche.

La Commissione predetermina i criteri per la valutazione dei candidati nel rispetto di quanto previsto dall'avviso di selezione.

#### **Art.5 – Procedura selettiva**

La Commissione effettua la selezione secondo le modalità definite nell'avviso di selezione, in relazione alla specifica professionalità richiesta e alle attività connesse al posto da coprire.

Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle competenze, delle capacità professionali e delle attitudini dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, possono consistere in prove scritte, teorico-pratiche e orali, secondo quanto previsto dall'avviso di selezione.

Nell'ambito della procedura selettiva sono altresì accertate le competenze linguistiche, informatiche e specialistiche eventualmente richieste dall'avviso di selezione.

Il diario delle prove e le relative comunicazioni ai candidati sono effettuati secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione e nel rispetto della normativa vigente. Qualora il calendario delle prove sia già indicato nell'avviso di selezione, tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, i titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile e i criteri di valutazione sono indicati nell'avviso di selezione, nel rispetto della normativa vigente.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punteggi riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, ove prevista.

Il vincitore è individuato secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente e, in subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. Non è prevista la costituzione di una graduatoria con individuazione di ulteriori idonei oltre al vincitore.

Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Segretario Generale. Con il medesimo provvedimento è dichiarato il vincitore e disposta la stipula del contratto individuale di lavoro.

## **Art.6 – Contratto e rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro dei Tecnologi di cui al presente Regolamento è costituito mediante contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile.

Il rapporto di lavoro è soggetto a periodo di prova secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.

Il Tecnologo è inquadrato nell'ambito del personale di ruolo non dirigenziale della Scuola e allo stesso si applica il trattamento giuridico del personale del comparto Istruzione e Ricerca, settore Università, con le precisazioni previste dalla contrattazione collettiva vigente per il profilo di tecnologo a tempo indeterminato. Restano fermi il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente, nonché la copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Scuola.

L'orario di lavoro del Tecnologo è di 36 ore settimanali ed è articolato secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro sono improntate a criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche delle attività del Tecnologo, con l'orario di servizio della struttura di assegnazione e con i criteri organizzativi della Scuola. L'orario di lavoro è rilevato come media del quadrimestre, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, nel rispetto dei vincoli e delle tutele di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. L'osservanza dell'orario di lavoro è accertata con le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni organizzative della Scuola.

Il Tecnologo opera nell'ambito delle strutture scientifiche o organizzative della Scuola con autonomia professionale e responsabilità diretta delle attività e dei risultati conseguiti.

## **Art. 7 – Incompatibilità**

Al rapporto di lavoro dei Tecnologi di cui al presente Regolamento si applica la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi prevista dalla normativa vigente per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Restano ferme, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 60 e seguenti del

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni interne della Scuola in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e di conflitto di interessi.

## **Art.8 – Trattamento economico**

Al Tecnologo assunto ai sensi del presente Regolamento spetta il trattamento economico previsto per il profilo di tecnologo a tempo indeterminato, articolato nelle voci fisse e accessorie disciplinate dalla contrattazione collettiva di comparto. La struttura della retribuzione si compone dello stipendio tabellare e dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale.

Il trattamento economico iniziale corrisponde alla posizione stipendiale prevista per l'accesso al profilo di tecnologo a tempo indeterminato. Le successive progressioni economiche all'interno del profilo sono collegate al maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito e sono attribuite, nei tempi e con le modalità stabilite dalla disciplina contrattuale applicabile, sulla base della valutazione positiva dell'attività effettivamente svolta.

I premi correlati alla performance organizzativa e individuale del Tecnologo sono attribuiti a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei regolamenti dell'attività conto terzi adottati dalla Scuola, nonché sulle eventuali ulteriori risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge. Tali premi sono corrisposti secondo i criteri e le modalità definiti dalla disciplina contrattuale applicabile e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance della Scuola.

La copertura finanziaria dei posti di Tecnologo a tempo indeterminato è assicurata nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione della Scuola e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili.

## **Art. 9 – Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, nonché i Regolamenti della Scuola, in quanto compatibili.